

PROTOCOLLO PER LE SOSTITUZIONI DI UDIENZA

Il Comitato di Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Fermo, considerato che:

- Rientra tra gli scopi istituzionali del CPO fornire strumenti per facilitare la piena e totale realizzazione delle pari opportunità nell'ambito dello svolgimento dell'attività professionale;
- Rientra tra gli scopi istituzionali del CPO favorire l'accesso alla libera professione dei giovani nonché le pari opportunità nella crescita dell'attività professionale;
- E' necessario porre in essere azioni positive che permettano di conciliare gli impegni e gli obblighi familiari con l'attività professionale nonché offrire soluzioni di sostegno per i momenti di necessità/difficoltà lavorativa;

ha predisposto il seguente protocollo di sostituzione in udienza, in caso di necessità/urgenza:

1. I sostituti d'udienza sono individuati sulla base di un elenco predisposto e tenuto dal CPO dell'Ordine degli Avvocati di Fermo e pubblicato sul sito dell'Ordine, sezione comitato Pari Opportunità.
2. Sono inseriti nell'elenco le avvocate, gli avvocati, le praticanti abilitate e i praticanti abilitati dell'Ordine di Fermo che ne facciano richiesta i quali non abbiano subito sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti alla domanda di iscrizione.
3. L'elenco è rinnovato semestralmente. E' cancellato di diritto dall'elenco il collega al quale sia stata comminata una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.
4. Ogni collega che intende iscriversi all'elenco, al fine di garantire idonea difesa tecnica, deve indicare le materie e le autorità giudiziarie per le quali dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in grado di fornire adeguata sostituzione. Le materie, e le autorità giudiziarie, dovranno essere specificate nella scheda di iscrizione, che allegata al presente protocollo, ne forma parte integrante (all.A). I colleghi potranno altresì, segnalare la loro disponibilità a recarsi al di fuori del circondario del Foro di Fermo.
5. Il servizio di sostituzione di udienza potrà essere utilizzato da ogni iscritto di qualunque Ordine professionale dell'Avvocatura.
6. La sostituzione avverrà previo contatto del richiedente con il professionista che riterrà idoneo, estratto dall'elenco dei sostituti, e dovrà essere formalizzato semplicemente con la nomina a sostituto processuale inviata via fax, mail o pec ove verrà richiamato e accettato il presente protocollo. Si allega fac-simile da utilizzare quale conferimento di incarico (all.B).
7. Il difensore sostituto ha l'obbligo di presenziare all'udienza per la quale è stato incaricato. La mancata presentazione personale, senza giustificato motivo, comporterà la cancellazione dall'elenco e l'eventuale segnalazione al Consiglio dell'Ordine per i provvedimenti conseguenti, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno arrecato al collega richiedente rimesso alle determinazioni di costui.
8. Il sostituto d'udienza ha diritto ad essere retribuito nelle modalità e nei limiti indicati nella tabella di cui all'allegato C del presente protocollo d'intesa, che si ha per integralmente accettato con la sottoscrizione della domanda di iscrizione all'elenco dei sostituti. Resta

libera la facoltà per ciascuno di contrattare direttamente le maggiorazioni per le trasferte nei limiti dei rimborsi spese sostenute.

9. Onerato al pagamento, nei termini dei quali all'allegato C del presente protocollo, è il Collega richiedente la sostituzione. Il sostituto d'udienza dovrà rilasciare idonea fattura a pagamento avvenuto.
10. Il CPO non si assume alcuna responsabilità né in ordine al servizio, né alle relative modalità di prestazione né in merito al pagamento del compenso.